REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - L. President

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
-5 MAG 2014
PROT. N. 1105

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 2259319
Registro: RATAA

Num. Prot: 0008502/P del: 30/04/2014

Trento, 29 aprile 2014

Preg.mo Signor
Consigliere ANDREAS PÖDER
Gruppo Misto
Piazza Silvius Magnago, 6
39100 BOLZANO

e, per conoscenza:

Preg.mo Signor
DIEGO MOLTRER
Presidente del Consiglio
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 34 – "Pareri assegnati dalla Giunta regionale in merito alla LR 6/2012".

Si risponde all'interrogazione n. 34/XV seguendo l'ordine dei quesiti posti.

1) **I prof. Falcon, Nogler e Crenca sono stati incaricati con delibera della Giunta regionale a fornire un parere? In caso affermativo, di quale delibera della Giunta regionale si tratta e nell'ambito di quale seduta è stata adottata (si prega di trasmettere la/le delibera/e)? Si è provveduto a pubblicare la/le delibera/e?**

L'incarico di consulenza giuridica in materia di assegni vitalizi e assegni di reversibilità dei Consiglieri regionali è stato affidato al prof. avv. Luca Nogler con delibera della Giunta regionale n. 56 del 18 marzo 2014; al prof. avv. Giandomenico Falcon con delibera della Giunta regionale n. 57 di pari data.

Con la deliberazione n. 78 del 31 marzo 2014 la Giunta regionale ha affidato al dott. prof. Giampaolo Crenca un incarico di consulenza tecnico-attuariale in riferimento agli assegni vitalizi previsti per i Consiglieri regionali.

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122 TRENTO / TRIENT / TRËNT
Tel. 0461 201212 - 201200 - Fax 0461 236375 e-mail: presidente@regione.taa.it

Tutte le delibere sono state tempestivamente pubblicate sul sito internet della Regione e sono consultabili ai seguenti link:
http://www.regione.taa.it/delibere/20140318_0056.pdf
http://www.regione.taa.it/delibere/20140318_0058.pdf
http://www.regione.taa.it/delibere/20140331_0078.pdf

2) **Quale compenso è stato rispettivamente pattuito con questi signori e in base a quale delibera? A carico di chi sono i costi di tali onorari?**

Le delibere di incarico n. 56 e 57 rinviano ad un successivo provvedimento, se del caso, la previsione e la quantificazione di un eventuale compenso.

Sia il prof. avv. Luca Nogler che il prof. avv. Giandomenico Falcon non hanno richiesto alcun compenso per la loro attività.

Il compenso omnicomprensivo per l'incarico di consulenza affidato al dott. prof. Giampaolo Crenca non potrà superare i 10.000 euro + iva e contributo previdenziale (punto 3 della delibera di incarico n. 78 del 31 marzo 2014) per una spesa massima complessiva di 12.444,00 euro.

Il compenso per l'incarico di consulenza tecnico-attuariale affidato al dott. prof. Giampaolo Crenca è a carico del bilancio regionale sul capitolo 02115.005 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

3) **I suddetti signori hanno predisposto dei pareri formali – quando e con che numero di protocollo sono stati registrati? Si chiede la trasmissione dei relativi pareri**

Il prof. avv. Luca Nogler e il prof. avv. Giandomenico Falcon hanno trasmesso in data 15 aprile 2014 la documentazione relativa all'incarico. La stessa si compone di 9 pagine, di cui 5 sulle Linee di intervento legislativo e 4 di considerazioni introduttive e di presentazione delle ragioni giuridiche che sono alla base delle medesime Linee.

Il dott. prof. Giampaolo Crenca ha inviato in data 7 aprile la documentazione richiesta.

4) **I suddetti signori sono stati incaricati anche di esprimersi sulla nuova disciplina della "liquidazione dei vitalizi" a quei consiglieri che sono stati eletti per la prima volta nel 2008 e che hanno ottenuto dal Consiglio regionale pagamenti netti fino a 212.000 euro? In caso affermativo, con quale risultato? In caso negativo, perché no?**

Il prof. avv. Luca Nogler e il prof. avv. Giandomenico Falcon erano incaricati di *"chiarire in primo luogo se ed eventualmente come sia possibile intervenire – anche in via legislativa – in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della l.r. n. 6 del 2012 e, in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti e di formulare eventualmente possibili opzioni legislative"*.

Al dott. prof. Giampaolo Crenca è stato affidato un incarico di supporto tecnico attuariale nella predisposizione di un disegno di legge diretto ad indicare i parametri tecnico-attuariali sottostanti l'attribuzione degli assegni vitalizi previsti per i consiglieri regionali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nonché l'effettuazione di 4 stime utilizzando i parametri, individuati nell'attività anzidetta, su alcuni soggetti selezionati al fine di verificarne gli effetti.

Gli importi corrisposti ai Consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIV Legislatura non sono stati - usando l'espressione da Lei utilizzata - "liquidazioni di vitalizi", ma, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2012, "restituzioni del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura".

Si allega, come richiesto, copia delle deliberazioni d'incarico e della documentazione trasmessa dai consulenti.

Con i migliori saluti.

- dott. Ugo Rossi -

Allegati: c.s.

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - L. President

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 2259319
Registro: RATAA

Num. Prot: 0008502/P del: 30/04/2014

Trient, den 29. April 2014

Herrn
Abgeordneten ANDREAS PÖDER
Gemischte Fraktion
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 BOZEN

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
- 5 MAG 2014
PROT. N. 1105

u. z. K.

Herrn
DIEGO MOLTRER
Präsident des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol
Piazza Dante 16
38122 TRIENT

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 34 – „Gutachten im Auftrag des Regionalausschusses zum Regionalgesetz Nr. 6/2012"

In Bezug auf die Anfrage Nr. 34/XV wird in der Reihenfolge der gestellten Fragen wie folgt geantwortet:

1) **Wurden die Professoren Falcon bzw. Nogler sowie Dr. Crenca mit Regionalausschussbeschluss zur Abgabe eines Gutachtens beauftragt? Wenn ja, mit welchem Regionalausschussbeschluss und im Rahmen welcher Sitzung (bitte um Übermittlung des Beschlusses bzw. der Beschlüsse)? Wurde dieser Beschluss bzw. wurden die Beschlüsse veröffentlicht?**

Der Auftrag zur rechtlichen Beratung bezüglich der direkten und übertragbaren Leibrenten der Regionalratsabgeordneten wurde RA Prof. Luca Nogler mit Beschluss des Regionalausschusses vom 18. März 2014, Nr. 56 und RA Prof. Giandomenico Falcon mit Beschluss des Regionalausschusses vom 18. März 2014, Nr. 57 erteilt.

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122 TRENTO / TRIENT / TRENT
Tel. 0461 201212 - 201200 - Fax 0461 236375 e-mail: presidente@regione.taa.it

Mit Beschluss vom 31. März 2014, Nr. 78 hat der Regionalausschuss Prof. Dr. Giampaolo Crenca einen Auftrag zur technischen und versicherungsmathematischen Beratung bezüglich der Leibrenten der Regionalratsabgeordneten erteilt.

Alle Beschlüsse wurden unverzüglich im Internetauftritt der Region veröffentlicht und sind unter folgenden Links abrufbar:
http://www.regione.taa.it/delibere/20140318_0056.pdf
http://www.regione.taa.it/delibere/20140318_0058.pdf
http://www.regione.taa.it/delibere/20140331_0078.pdf

2) **Welches Honorar aufgrund welchen Beschlusses wurde bzw. wird den genannten Herren jeweils ausbezahlt? Wer trägt die Kosten für die Honorare?**

In den Beschlüssen Nr. 56 und 57 wird für die Festsetzung und Quantifizierung einer eventuellen Vergütung auf eine spätere Maßnahme verwiesen.

Weder RA Prof. Luca Nogler noch RA Prof. Giandomenico Falcon haben für ihre Tätigkeit eine Vergütung gefordert.

Die allumfassende Vergütung für den Beratungsauftrag an Prof. Dr. Giampaolo Crenca darf 10.000 Euro zzgl. MwSt. und Vorsorgebeitrag (Z. 3 des Auftragsbeschlusses vom 31. März 2014, Nr. 78) für eine Gesamtausgabe von höchstens 12.444,00 Euro nicht überschreiten.

Die Vergütung für den an Prof. Dr. Giampaolo Crenca erteilten Auftrag zur technischen und versicherungsmathematischen Beratung geht zu Lasten des Kap. 02115.005 des Ausgabenvoranschlages der Region für das laufende Haushaltsjahr.

3) **Haben besagte Herren formelle Gutachten erstellt – wann und mit welcher Protokollnummer wurden die Gutachten protokolliert – ersuche um Aushändigung der entsprechenden Gutachten?**

Prof. Luca Nogler und RA Prof. Giandomenico Falcon haben die Unterlagen betreffend den Auftrag am 15. April 2014 übermittelt. Diese Unterlagen umfassen 9 Seiten, davon 5 mit den Leitlinien betreffend die Gesetzgebung und 4 mit einleitenden Bemerkungen und der Vorstellung der den Leitlinien zugrunde liegenden Rechtsgründe.

Prof. Dr. Giampaolo Crenca hat die angeforderten Unterlagen am 7. April übermittelt.

4) **Wurden genannte Herren auch mit der Begutachtung einer Neuregelung der „Rentenauszahlungen" an jene Abgeordneten beauftragt, welche 2008 erstmals gewählt worden waren und welche vom Regionalrat Nettoauszahlungen von bis zu 212.000 Euro erhalten haben? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?**

RA Prof. Luca Nogler und RA Prof. Giandomenico Falcon wurden beauftragt, *zu klären, ob und eventuell wie man - auch gesetzlich - auf die Rechtslage jener Personen, denen durch die sog. Aktualisierung infolge des Inkrafttretens des Regionalgesetzes Nr. 6/2012 vermögensrechtliche Vorteile entstanden sind, einwirken und zweitens die Regelung der direkten und übertragbaren Leibrenten reformieren kann, die bereits ausgezahlt werden bzw. die künftig an diejenigen ausgezahlt werden könnten, die noch die erforderlichen Voraussetzungen anreifen können, sowie eventuell mögliche Gesetzesvorschläge zu erarbeiten.*

Prof. Dr. Giampaolo Crenca wurde ein Auftrag zur technischen und versicherungsmathematischen Beratung bei der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs erteilt, der darauf abzielt, die technischen und versicherungsmathematischen Parameter für die Zuweisung der für die Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol vorgesehenen Leibrenten festzusetzen, sowie die Durchführung unter Verwendung genannter Parameter von 4 Schätzungsgutachten übertragen, um die entsprechenden Auswirkungen auf einige eigens ausgewählte Personen zu prüfen.

Die den in der XIV. Legislaturperiode erstmals gewählten Regionalratsabgeordneten entrichteten Beträge waren keine „Rentenauszahlungen" - wie Sie sie nennen -, sondern im Sinne des Art. 9 des Regionalgesetzes Nr. 6/2012 Rückerstattungen der Beitragszahlungen für die Abfindungen der XIV. Legislaturperiode.

Wie gewünscht werden die Kopien der Beschlüsse über die Auftragserteilungen und der von den Fachberatern übermittelten Unterlagen beigelegt.

Mit besten Grüßen

- Dr. Ugo Rossi -

Anlagen: s.o.

Visto e registrato sul conto impegni					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

6

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 56

Seduta del 18 marzo 2014

SONO PRESENTI:

Ugo Rossi	Presidente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente
Violetta Plotegher	Vice Presidente
Giuseppe Detomas	Assessori
Josef Noggler	
Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Affidamento al prof. avv. Luca Nogler di un incarico di consulenza giuridica in materia di assegni vitalizi e assegni di reversibilità dei Consiglieri regionali.

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Segreteria della Giunta regionale

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 concernente "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e deliberazioni di attuazione adottate dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Considerato che è necessario rivedere la normativa in materia di assegni vitalizi e assegni di reversibilità dei Consiglieri regionali, con particolare riferimento alla legge regionale sopra citata;

Ritenuto pertanto opportuno chiarire in primo luogo se, ed eventualmente come, sia possibile intervenire - anche in via legislativa - in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2012, e in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti;

Considerata la complessità del quadro normativo di riferimento ed appurato che all'interno dell'Amministrazione non è dato individuare la figura professionale che disponga delle necessarie competenze specialistiche;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'affidamento di un incarico esterno avente come oggetto l'acquisizione di un supporto giuridico legale in riferimento alla problematica di cui sopra;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige" il quale dispone che in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, si applica la normativa emanata al riguardo dalla Provincia di Trento;

Vista la legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23, concernente "Disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia di Trento ed in particolare il Capo I-bis;

Viste le proprie deliberazioni n. 306 del 25 novembre 2008 e n. 31 del 10 marzo 2009 con le quali sono state emanate disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale sopra citata;

Ritenuto pertanto di individuare nel prof. avv. Luca Nogler, Ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, la figura più idonea alla quale affidare l'incarico in parola, in considerazione dell'alta specializzazione giuslavoristica e la comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;

Vista la nota di data 14 marzo 2014 con la quale è stata chiesta al prof. avv. Nogler la disponibilità di accettare il citato incarico;

Vista la nota di accettazione di data 17 marzo 2014 del prof. avv. Luca Nogler

Preso atto del curriculum vitae e delle pubblicazioni scientifiche del prof. avv. Luca Nogler;

Vista la nota con la quale la Rettrice dell'Università di Trento, prof.ssa Daria de Pretis, autorizza il prof. avv. Luca Nogler a svolgere il suddetto incarico;

Ritenuto di stipulare il contratto d'opera mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, come previsto dall'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera f) della L.P. 23/1990 e s.m. ed in conformità alle disposizioni attuative stabilite con le proprie deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009;

Vista la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016;

Vista la deliberazione n. 211 del 22 ottobre 2013 con la quale la Giunta ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e ha assegnato gli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione;
Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di affidare al prof. avv. Luca Nogler nato a Verona il 13.5.1965 codice fiscale NGLLCU65E13L781J, Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, l'incarico di chiarire in primo luogo se, ed eventualmente come, sia possibile intervenire – anche in via legislativa – in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2012 e, in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti e di formulare eventualmente possibili opzioni legislative.

- di dare atto che l'attività di consulenza dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di aprile 2014, con la consegna della documentazione definitiva, come esposto in premessa;

di stabile che, in base all'articolo 39-*octies* della L.P. 23/1990, la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con le seguenti condizioni:

1. Il prof. avv. Luca Nogler nato a Verona il 13.5.1965 codice fiscale NGLLCU65E13L781J, Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, è incaricato di chiarire in primo luogo se ed eventualmente come sia possibile intervenire – anche in via legislativa – in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2012 e, in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti e di formulare eventualmente possibili opzioni legislative.
2. L'attività di consulenza dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di aprile 2014, con la consegna della documentazione definitiva, come esposto in premessa.

3. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte con lettera raccomandata. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa rinvio agli articoli 2227 e 2237 del codice civile.
4. La controparte si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ad accettare il codice di comportamento approvato con deliberazione n. 25 del 5 febbraio 2014.

- di rinviare ad un successivo provvedimento, se del caso, la previsione e la quantificazione di un eventuale compenso.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto e registrato sul conto impegni					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

8

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 57

Seduta del 18 marzo 2014

SONO PRESENTI:

Ugo Rossi	Presidente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente
Violetta Plotegher	Vice Presidente
Giuseppe Detomas	Assessori
Josef Noggler	
Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Affidamento al prof. avv. Giandomenico Falcon di un incarico di consulenza giuridica in materia di assegni vitalizi e assegni di reversibilità dei Consiglieri regionali.

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Segreteria della Giunta regionale

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 concernente "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e deliberazioni di attuazione adottate dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Considerato che è necessario rivedere la normativa in materia di assegni vitalizi e assegni di reversibilità dei Consiglieri regionali, con particolare riferimento alla legge regionale sopra citata;

Ritenuto pertanto opportuno chiarire in primo luogo se, ed eventualmente come sia possibile intervenire - anche in via legislativa - in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2012, e in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti;

Considerata la complessità del quadro normativo di riferimento ed appurato che all'interno dell'Amministrazione non è dato individuare la figura professionale che disponga delle necessarie competenze specialistiche;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'affidamento di un incarico esterno avente come oggetto l'acquisizione di un supporto giuridico legale in riferimento alla problematica di cui sopra;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige" il quale dispone che in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, si applica la normativa emanata al riguardo dalla Provincia di Trento;

Vista la legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23, concernente "Disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia di Trento ed in particolare il Capo I-bis;

Viste le proprie deliberazioni n. 306 del 25 novembre 2008 e n. 31 del 10 marzo 2009 con le quali sono state emanate disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale sopra citata;

Ritenuto pertanto di individuare nel prof. avv. Giandomenico Falcon, Ordinario di diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giuriprudenza dellUniversità di Trento, la figura più idonea alla quale affidare l'incarico in parola, in considerazione dell'alta specializzazione e la comprovata esperienza in materia costituzionale e amministrativa;

Vista la nota di data 14 marzo 2014 con la quale è stata chiesta al prof avv. Falcon la disponibilità di accettare il citato incarico;

Vista la e-mail di accettazione di data 14 marzo 2014 del prof. avv. Giandomenico Falcon;

Preso atto del curriculum vitae e delle pubblicazioni scientifiche del prof. avv.Giandomenico Falcon;

Ritenuto di stipulare il contratto d'opera mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, come previsto dall'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera f) della L.P. 23/1990 e s.m. e in conformità alle disposizioni attuative stabilite con le proprie deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009;

Vista la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016;

Vista la deliberazione n. 211 del 22 ottobre 2013 con la quale la Giunta ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e ha assegnato gli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione;

Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di affidare al prof. avv. Giandomenico Falcon nato a Venezia il 06.03.1945 codice fiscale FLCGDM45C06L736E, Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, l'incarico di chiarire in primo luogo se, ed eventualmente come, sia possibile intervenire – anche in via legislativa – in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2012 e, in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti e di formulare eventualmente possibili opzioni legislative.

- di dare atto che l'attività di consulenza dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di aprile 2014, con la consegna della documentazione definitiva, come esposto in premessa;

di stabilire che, in base all'articolo 39-*octies* della L.P. 23/1990, la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con le seguenti condizioni:

1. Il prof. avv. Giandomenico Falcon nato a Venezia il 06.03.1945 codice fiscale, DLCGDM45C06L736E, Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, è incaricato di chiarire in primo luogo se, ed eventualmente come, sia possibile intervenire – anche in via legislativa – in ordine alla posizione giuridica delle persone che hanno tratto benefici patrimoniali dalla cd. attualizzazione posta in essere in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2012 e, in secondo luogo, riformare la disciplina degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, già in erogazione e di quelli che potrebbero essere erogati in futuro a coloro i quali possono ancora maturare i requisiti richiesti e di formulare eventualmente possibili opzioni legislative.
2. L'attività di consulenza dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di aprile 2014, con la consegna della documentazione definitiva, come esposto in premessa.
3. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte con lettera raccomandata. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa rinvio agli articoli 2227 e 2237 del codice civile.

4. La controparte si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ad accettare il codice di comportamento approvato con deliberazione n. 25 del 5 febbraio 2014.

- di rinviare ad un successivo provvedimento, se del caso, la previsione e la quantificazione di un eventuale compenso.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto e registrato sul conto impegni					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

12

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 78

Seduta del 31 marzo 2014

SONO PRESENTI:

Ugo Rossi	Presidente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente
Violetta Plotegher	Vice Presidente
Giuseppe Detomas	Assessori
Josef Noggler	
Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Affidamento al Dott.Prof.Giampaolo Crenca di un incarico di consulenza tecnico-attuariale in riferimento agli assegni vitalizi previsti per i Consiglieri regionali.

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Segreteria della Giunta regionale

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 concernente "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" nonché le relative deliberazioni di attuazione adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Considerato che è necessario rivedere la normativa in materia di assegni vitalizi e assegni di reversibilità dei Consiglieri regionali, con particolare riferimento alla legge regionale sopra citata;

Ritenuta la necessità, in relazione alla revisione normativa di cui sopra, di elaborare i parametri tecnico attuarali sottostanti l'attribuzione degli assegni vitalizi,

Considerata la specificità della materia e l'alto contenuto di professionalità richiesta al fine dell'elaborazione dei parametri anzidetti;

Appurato che all'interno dell'Amministrazione non è dato individuare la figura professionale che disponga delle necessarie competenze specialistiche;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'affidamento di un incarico esterno avente come oggetto l'indicazione, nella predisposizione di un disegno di legge, dei parametri tecnico-attuariali sottostanti l'attribuzione degli assegni vitalizi dei Consiglieri regionali nonchè l'effettuazione, utilizzando i parametri individuati, delle stime ed inoltre delle simulazioni per valutare l'incidenza del rischio legislativo legato ad aventuali modifiche future del sistema previdenziale;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige" il quale dispone che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige applica nell'esercizio della propria attività la normativa provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni;

Vista la legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23, concernente "Disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia di Trento ed in particolare il Capo I-bis;

Viste le proprie deliberazioni n. 306 del 25 novembre 2008 e n. 31 del 10 marzo 2009 con le quali sono state emanate disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale sopra citata;

Visto il curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche del prof. Giampaolo Crenca di Roma;

Ritenuto di individuare nel Dott.Prof. Giampaolo Crenca di Roma, dottore di ricerca, attuario di qualificata competenza ed esperienza professionale anche internazionale, la figura più idonea, in considerazione dell'alta specializzazione tecnica, alla quale affidare l'incarico in parola;

Vista la nota di data 28 marzo 2014, prot. 6460/P con la quale è stata chiesta al Dott.Prof. Crenca la disponibilità ad accettare il citato incarico;

Vista la nota, assunta a protocollo della Regione il 31 marzo 2014 al n. prot. 6511/A, con la quale il Dott.Prof. Crenca nel comunicare la disponibilità ad accettare l'incarico, ha specificato che esso sarà svolto nell'arco di un mese dalla disponibilità di tutti i dati necessari e ha quantificato il compenso omnicomprensivo in € 40.000,00 (oltre IVA e contributo previdenziale);

Rilevato, in relazione all'attuale situazione, l'estrema urgenza da parte della Giunta regionale di disporre delle valutazioni e dei dati oggetto della presente consulenza al fine di poter presentare in Consiglio regionale entro la prima metà di aprile 2014 il documento di revisione della materia degli assegni vitalizi;

Considerato, dunque, che la Giunta regionale ritiene di conferire l'incarico al Dott.Prof. Crenca a condizione che la consulenza richiesta sia fornita entro giovedì 3 aprile p.v., salvo motivata proroga autorizzata dagli uffici regionali, ed altresì, in ragione di un opportuno contenimento di costi, che il compenso non superi l'importo di € 10.000,00 (al netto dell'IVA e del contributo previdenziale del 2%);

Considerato che in relazione alla significativa riduzione del compenso la Giunta regionale ha ritenuto conseguentemente di limitare a solo 4 le stime che il consulente dovrà effettuare utilizzando il parametro di attualizzazione indicato dallo stesso nonché di non richiedere l'effettuazione di simulazioni per valutare l'impatto del rischio legislativo legato ad eventuali modifiche future del sistema previdenziale;

Ritenuto di autorizzare la Segretaria della Giunta regionale a stipulare il contratto nei termini sopra indicati;

Ritenuto di stipulare il contratto d'opera con il consulente mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, come previsto dall'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera f) della L.P. 23/1990 e s.m. e in conformità alle disposizioni attuative stabilite con le proprie deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009, avente ad oggetto le seguenti prestazioni e con le seguenti condizioni:

1 Al Dott.Prof. Giampaolo Crenca nato a "OMISSIS" il "OMISSIS" codice fiscale "OMISSIS", Attuario, è affidato un incarico di supporto tecnico attuariale nella predisposizione di un disegno di legge diretto ad indicare i parametri tecnico-attuariali sottostanti l'attribuzione degli assegni vitalizi previsti per i consiglieri regionali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nonchè l'effettuazione di 4 stime utilizzando i parametri, individuati nell'attività anzidetta, su alcuni soggetti selezionati al fine di verificarne gli effetti;
2. La consulenza deve essere svolta entro giovedi 3 aprile 2014 salvo motivata proroga autorizzata dagli uffici regionali;
3. Il compenso omnicomprensivo non potrà superare € 10.000,00 (più IVA e contributo previdenziale);
4. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte con lettera raccomandata. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa rinvio agli articoli 2227 e 2237 del codice civile.
5. La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato; la penale a carico della controparte è fissato in € 1.000,00.
6. La controparte si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ad accettare il codice di comportamento approvato con deliberazione n. 25 del 5 febbraio 2014.

Vista la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016;

Vista la deliberazione n. 211 del 22 ottobre 2013 con la quale la Giunta ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e ha assegnato gli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione;

Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1 Al Dott.Prof. Giampaolo Crenca nato a "OMISSIS" il "OMISSIS" codice fiscale "OMISSIS", Attuario, è affidato un incarico di supporto tecnico attuariale nella predisposizione di un disegno di legge diretto ad indicare i parametri tecnico-attuariali sottostanti l'attribuzione degli assegni vitalizi previsti per i consiglieri regionali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nonchè l'effettuazione di 4 stime utilizzando i parametri, individuati nell'attività anzidetta, su alcuni soggetti selezionati;
2. La consulenza deve essere svolta entro giovedi 3 aprile 2014 salvo motivata proroga autorizzata dagli uffici regionali;
3. Il compenso omnicomprensivo non potrà superare € 10.000,00 (più IVA e contributo previdenziale);
4. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte con lettera raccomandata. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa rinvio agli articoli 2227 e 2237 del codice civile.
5. La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato; la penale a carico della controparte è fissato in € 1.000,00.
6. La controparte si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ad accettare il codice di comportamento approvato con deliberazione n. 25 del 5 febbraio 2014.

Di autorizzare la Segretaria della Giunta regionale a stipulare il contratto nei termini sopra indicati;

Di dare atto che, in base all'articolo 39-octies della LP 23/1990, la stipulazione del contratto avverà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con le condizioni più sopra indicate;

Di fare fronte alla spesa massima complessiva di € 12.444,00 derivante dalla presente deliberazione, con parte dei fondi già impegnati con deliberazione n.3 del 22 gennaio 2014 sul cap.02115.005 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Le informazioni di cui alla presente deliberazione sono pubblicate anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sul sito internet della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 2223782
Registro: RATAA

Num. Prot: 0007423/A del: 15/04/2014

Ill.mo Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente della Regione

Nota di accompagnamento alle Linee di intervento legislativo

Queste considerazioni introduttive presentano sinteticamente le ragioni giuridiche che sono alla base delle *Linee di intervento legislativo* predisposte dal gruppo di lavoro costituito dalla Giunta regionale al fine di contribuire, con urgenza, all'obiettivo da essa posto di ridimensionare in termini di equità e di sostenibilità sociale gli effetti dell'applicazione di alcune disposizioni della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 "*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*". In particolare, esse intendono chiarire quali soluzioni giuridiche sono state ritenute più idonee ad assecondare la volontà politica di intervenire in ordine alla posizione delle persone che: a) hanno tratto benefici patrimoniali dalla c.d. attualizzazione posta in essere ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge; b) ricevono mensilmente un assegno vitalizio o di reversibilità; nonché, c) potrebbero riceverlo in futuro quando matureranno i requisiti richiesti; un'eventualità che riguarda, come noto, i soli ex consiglieri o consiglieri che erano (già) stati eletti prima della XIV[a] legislatura.

Prima di esaminare quali interventi legislativi possano risultare giuridicamente possibili e corretti in ciascuno di questi tre ambiti è opportuno soffermarsi su due premesse.

L'istituto previdenziale dell'assegno vitalizio nacque quale riconoscimento dell'importanza sociale dello specifico status che i cittadini potevano acquisire esercitando, anche per breve tempo, determinate funzioni; uno status che essi parzialmente mantenevano anche dopo che era cessato l'esercizio di tali funzioni. La natura dell'istituto è da sempre controversa e la stessa Corte costituzionale ha affermato – riferendosi peraltro alla sola specifica normativa che regola l'assegno vitalizio dei parlamentari - che la relativa disciplina ha recepito "in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private" (Corte cost. n. 289 del 1994). Tuttavia, se pure si ritenga - come il legislatore regionale ha evidentemente ritenuto - che la natura ibrida dell'assegno vitalizio consenta il riconoscimento del suo "valore attuale", non è seriamente revocabile in dubbio che il legislatore sia in ogni caso obbligato a disciplinare il riconoscimento di tale valore in modo tale da tener conto sia delle sue finalità previdenziali che delle esigenze del bilancio pubblico, non potendosi pretendere che il soggetto pubblico sia tenuto a pagare la rendita anche quando la stessa è divenuta gravosa (secondo quanto dispone per i rapporti interprivati l'art. 1879, 2° comma, c.c.) per il bilancio stesso, in relazione alle risorse disponibili,

tenuto conto anche del complesso del debito pubblico, ed alle condizioni della generalità dei cittadini.

Occorre, in secondo luogo, premettere che quantomeno nella sua versione "assoluta" la teoria dei diritti quesiti è figlia di un tempo (ormai passato) in cui esisteva una fiducia aprioristica sul progressivo miglioramento sui presupposti socio-economici – anche finanziari - dello Stato sociale di diritto. Si riconosce ormai comunemente che non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti, anche se si tratti di diritti soggettivi perfetti. Tuttavia quest'ultima eventualità presuppone che le disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale ed irragionevole frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto. Affidamento la cui consistenza verrebbe certamente in questione qualora si volesse prevedere la restituzione dell'intero ammontare dei benefici patrimoniali, conseguiti a titolo di valore attuale, anche da parte di coloro i quali al tempo di entrata in vigore della l. r. n. 6 del 2012 avevano già maturato tutti i requisiti per il conseguimento dell'assegno vitalizio.

Ferma restando quest'ultima considerazione, la retroattività della legge può essere più agevolmente conseguita laddove il tenore letterale della legge anteriore sia stato formulato in modo tale da consentire una pluralità di possibilità ermeneutiche. In tale ipotesi, è, infatti, possibile prescrivere un'interpretazione autentica della legge stessa. Questo strumento è sembrato dunque il più adatto per conseguire nelle migliori possibili condizioni di certezza giuridica il risultato proposto dagli organi regionali di indirizzo politico.

In questo quadro, e venendo al modo in cui si è proceduto all'applicazione della l. r. n. 6 del 2012, emergono quattro diversi ambiti regolativi della legge stessa i quali potrebbero essere oggetto di altrettanti interventi legislativi di interpretazione autentica. Si può, anzi affermare, come si vedrà meglio tra breve, che i più precisi significati giuridici attribuiti alle corrispondenti disposizioni della legge stessa siano in generale maggiormente aderenti ai comuni canoni interpretativi rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi.

Tuttavia, dato che le interpretazioni autentiche prescritte dalla nuova legge regionale comportano comunque un trattamento che è in modo rilevante meno favorevole rispetto a quello applicato prima di tali interpretazioni, è apparso equo attribuire ai Consiglieri cessati dal mandato di cui all'art. 10, comma 2, della l. r. n. 6 del 2012 la facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista, ferme restando comunque le norme relative alla riduzione degli assegni per il futuro.

Ciò premesso, si prospettano in sintesi gli interventi possibili, riferendoli a ciascuno delle tre categorie di beneficiari sopra indicati alle lettere a), b) e c).

a.1) Con riferimento ai beneficiari del processo di attualizzazione segnaliamo, anzitutto, che potrebbe essere reinterpretato il concetto stesso di "valore attuale" indicato nell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012. Tenendo conto della natura dell'assegno vitalizio così come precisata in precedenza, il legislatore può prescrivere, infatti, che esso vada inteso come valore attuale medio,

calcolato, alla data di valutazione, secondo criteri di ragionevolezza, avendo riferimento alle componenti di natura finanziaria e demografica nonché che lo stesso sia sottoposto ad una percentuale di riduzione correlata alla presumibile diminuzione nel tempo degli assegni vitalizi. Si suggerisce peraltro di indicare espressamente i parametri applicativi individuabili in una speranza di vita distinta per sesso, senza alcuna maggiorazione che non sia giustificata da basi statistiche, in un ragionevole tasso di sconto, ed, infine, in una percentuale di riduzione corrispondente alla percentuale di riduzione effettuata sugli assegni vitalizi secondo quanto si dirà più avanti.

a.2) Si ritiene, in secondo luogo, opportuno precisare anche il significato dell'art. 10, comma 1, della l. r. n. 6 del 2012 che dovrà essere inteso nel senso che per coloro che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio in quanto ancora in carica, l'intera procedura di attualizzazione debba essere compiuta, per ragioni logico-sistematiche, nel momento di maturazione di tali requisiti. Solo al momento della maturazione del diritto esso può dirsi, infatti, certo.

a.3) Sempre in relazione alla procedura di attualizzazione, considerata la disciplina dello strumento finanziario (poi individuato nel Fondo Family) previsto dall'art. 10, comma 4, lettera b) della l. r. n. 6 del 2012 appare opportuno suggerire l'adozione di un'ulteriore disposizione di interpretazione autentica la quale prescriva che non è consentita alcuna differenziazione nei rendimenti finanziari delle diverse quote del fondo stesso, ivi comprese quelle sottoscritte dal Consiglio regionale. Disposta la nullità degli atti amministrativi contrastanti con tale interpretazione autentica, la nuova legge regionale potrà utilmente prevedere anche che il gestore dello strumento finanziario deve adottare le opportune modifiche al regolamento di gestione.

a.4) La quarta ed ultima disposizione che può essere oggetto di interpretazione autentica è, infine, l'art. 10, comma 5, della l. r. n. 6 del 2012. Il legislatore regionale potrebbe, sempre per ragioni logico-sistematiche, prescrivere che tale disposizione vada intesa nel senso che esso si applica anche ai decessi intervenuti nel periodo tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 ed il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione. In tal modo, nei casi regolati dalla disposizione interpretata autenticamente, si dovrà riconoscere il solo diritto all'assegno di reversibilità pari al 60% dell'assegno base.

b) In relazione ai beneficiari di cui alla lett. b), si è considerato che, anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale, il legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il *quantum* del trattamento previsto, in relazione ai ratei da corrispondere in futuro. Non appare quindi precluso neppure il secondo intervento prospettato dai responsabili politici regionali. A tal fine si segnala che il legislatore nazionale ha già provveduto a modificare la base di calcolo degli assegni vitalizi che da ultimo era stata indicata nell'indennità parlamentare in vigore al 1° gennaio 2008 (rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT fino al 1°

gennaio dell'anno in cui decorre la corresponsione dell'assegno).

c) In ordine al terzo ambito di intervento legislativo individuato dalla Giunta regionale, concernente i futuri beneficiari di cui alla lett. c), si segnala da un lato che essi saranno comunque inevitabilmente coinvolti dagli interventi prospettati sub b), dall'altro che la lett. m) del 1° comma dell'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 invita le Regioni a legiferare, per coloro che non hanno ancora maturato il diritto ad un vitalizio (vedi sopra), nel senso che "(...) fatti salvi i (...) trattamenti già in erogazione" i beneficiari dei trattamenti "pensionistici o vitalizi" abbiano "compiuto sessantasei anni di età".

Sulla base di questi indirizzi il gruppo di lavoro da noi coordinato ha elaborato le *Linee di intervento legislativo* sopra ricordate. In questi termini, restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento, confidiamo di avere svolto il compito di consulenza ed assistenza giuridica affidatoci dalla Giunta regionale.

Trento, 15 aprile 2014

Prof. Giandomenico Falcon
Prof. Luca Nogler

Linee di intervento legislativo

APPLICAZIONE, SECONDO CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA, DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 2012 – RIDETERMINAZIONE DEL "VALORE ATTUALE" E OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI IN ECCEDENZA

a) l'interpretazione autentica dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 6 del 2012 in relazione al "valore attuale"

Il "valore attuale" indicato nell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012 si intende un valore attuale medio, calcolato, alla data di valutazione, secondo criteri di ragionevolezza, avendo riferimento alla componente di natura finanziaria e alla componente di natura demografica (tenendo conto della rivalutazione delle prestazioni in base ad un tasso annuo legato all'inflazione) e sottoposto ad una percentuale di riduzione correlata alla presumibile diminuzione nel tempo degli assegni vitalizi.

I parametri applicativi da utilizzare per la rideterminazione del valore attuale come sopra inteso potranno essere individuati espressamente nella legge regionale in relazione ai seguenti elementi:

1) speranza di vita distinta per sesso, senza alcuna maggiorazione;

2) tasso di interesse per l'attualizzazione finanziaria (e tasso di rivalutazione delle prestazioni);

3) percentuale di riduzione corrispondente alla percentuale di riduzione effettuata sugli assegni vitalizi (secondo quanto indicato nella seconda parte del presente documento).

Sulla base dei parametri sopra indicati, dovranno essere effettuate le operazioni di ricalcolo dei "valori attuali".

Sono dichiarati nulli, nelle parti contrastanti con tale interpretazione autentica, gli atti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché ogni altro atto, adottati in attuazione dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012.

Ai Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 è peraltro opportuno attribuire la facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista. A seguito dell'eventuale revoca i Consiglieri saranno tenuti a restituire alla Regione, con destinazione al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto (al netto delle imposte) sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family. Le quote del Fondo Family sono ritrasferite al Consiglio regionale a cura del gestore. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica di coloro che revocheranno l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella di coloro che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione, una volta restituiti gli importi dovuti.

b) l'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012

L'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 va inteso nel senso che per coloro che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio in quanto ancora in carica, il calcolo del valore attuale è effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti.
Sono nulli, nelle parti contrastanti con tale interpretazione autentica, gli atti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché ogni altro atto, adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012.

c) l'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 4 lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 (Fondo Family)

L'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 va inteso nel senso che nella disciplina dello strumento finanziario ivi previsto (poi individuato nel Fondo Family) non è consentita alcuna differenziazione nei rendimenti finanziari delle diverse quote, ivi comprese quelle sottoscritte dal Consiglio regionale.
Sono nulli, nelle parti contrastanti con tale interpretazione autentica, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza adottate in attuazione dell'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 e tutti gli atti adottati in attuazione di tali deliberazioni.

Il gestore dello strumento finanziario adotterà conseguentemente le opportune modifiche al regolamento di gestione.

d) l'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2012

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2012 va inteso nel senso che esso si applica anche ai decessi intervenuti nel periodo tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 ed il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione.

Devono essere dichiarati nulli, nelle parti contrastanti con tale interpretazione autentica, gli atti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché ogni altro atto, adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2012.

Ulteriori disposizioni regolano le conseguenze giuridiche ed operative che debbono essere tratte in forza dell'efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica. In particolare:

e) restituzioni, recuperi e riassegnazione delle quote del Fondo Family

I competenti organi e uffici del Consiglio regionale provvedono a rideterminare il valore attuale per ogni Consigliere in applicazione dei nuovi parametri e delle nuove disposizioni.

I Consiglieri, o i loro eredi, restituiscono, ove non lo abbiano già fatto, l'importo del valore attuale, al netto delle imposte, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family corrisposto in misura superiore rispetto alle risultanze del nuovo calcolo del valore attuale.

Le somme liquide già volontariamente restituite dai Consiglieri sono computate a compensazione parziale o totale delle somme liquide da restituire.

Nei confronti di coloro i quali, entro trenta giorni dalla richiesta, non provvedono alla restituzione delle somme liquide a debito, viene effettuato il recupero mediante la riassegnazione delle quote detenute nel Fondo Family o mediante riduzione dell'assegno vitalizio o di reversibilità spettante fino a concorrenza del medesimo e fino alla totale restituzione degli importi a debito, ferme restando le ulteriori azioni di recupero forzoso.

Le quote del Fondo Family sono riassegnate sulla base della rideterminazione del valore attuale in applicazione dei nuovi parametri e delle nuove disposizioni.
Le quote non spettanti ai Consiglieri a seguito di tale rideterminazione sono ritrasferite al Consiglio regionale a cura del gestore.
Il valore attuale dell'assegno vitalizio che sarà riconosciuto a coloro che, in base alla precedente normativa, avranno diritto (una volta maturati i prescritti requisiti) a percepire un assegno vitalizio, sarà corrisposto esclusivamente in liquidi.

RIDUZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ (compresi quelli già in godimento) - INNALZAMENTO DELL'ETÀ ANAGRAFICA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI MATURATI FINO ALLA XIV LEGISLATURA – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' – LIMITE DI CUMULO DI ASSEGNI VITALIZI

L'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti e degli assegni vitalizi di reversibilità, compresi quelli già in godimento, è (o sarà, dal momento in cui sorgerà il diritto all'erogazione) ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione percentuale della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 e successive modificazioni risultante al 1.1.2014 (pari ad euro 10.435,00) rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8 comma 2 della legge regionale n. 6 del 2012 (pari ad euro 13.578,04).
L'età anagrafica per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio (per coloro che, fino alla XIV Legislatura, hanno già maturato il requisito contributivo) è fissata a sessantasei anni.
Sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, compresi quelli già in godimento, viene confermata e stabilita in misura fissa una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà. Le trattenute già applicate, a medesimo titolo, sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in godimento vengono rideterminate nella misura del 10 per cento.
L'assegno vitalizio regionale diretto non può essere cumulato con altro trattamento previdenziale o vitalizio spettante a coloro che abbiano

ricoperto le cariche di parlamentare nazionale o europeo o di componente di organi di altre Regioni.
Analogo divieto di cumulo viene previsto per gli assegni vitalizi di reversibilità.

Dovrà essere garantita la massima trasparenza in ordine a tutti gli atti che saranno adottati e a tutte le restituzioni effettuate dai Consiglieri.

I: R: R: R: simulazioni

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc. 2206985
Registro: RATAA

Num. Prot: 0006921/A del: 07/04/2014

Loretta Zanon

Inviato: lunedì 7 aprile 2014 12.19

A: Michela Ferretti

Priorità: Alta

Allegati: ddl vitalizi_art 3 e4_0504~1.pdf (143 KB) ; ddl vitalizi_art 3 e4_0504~2.pdf (139 KB) ; NOTA METODOLOGICA DIRICALC~1.pdf (310 KB)

Loretta Zanon
Ripartizione II - Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

☎ 0461 201308 🖷 0461 201310 e-mail loretta.zanon@regione.taa.it

---

Da: Giampaolo Crenca [g.crenca@crencaeassociati.it]
Inviato: domenica 6 aprile 2014 14.54
A: Loretta Zanon
Cc: Dott. Salvatore Forte; Dott. Gianluca D'Acunto
Oggetto: Re: R: R: R: simulazioni

In allegato documenti rielaborati secondo alcune successive indicazioni, in bozza per la discussione:

- 2 possibili versioni del nuovo articolo di legge;
- nota metodologica con i ricalcoli ed i confronti.

Con i migliori saluti
Giampaolo Crenca

BOZZA PER LA DISCUSSIONE 6 APRILE 2014

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DEL VALORE ATTUALE DEGLI ASSEGNI VITALIZI PER I CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PREMESSA

La presente nota metodologica è redatta al fine di descrivere le ipotesi e le metodologie di calcolo del valore attuale medio, ovvero del valore attuariale, alla data di valutazione, ovvero nel caso in specie al 1 gennaio 2014, degli assegni vitalizi per alcune teste scelte dalla Regione Trentino Alto Adige. La data di valutazione è stata scelta in modo da poter consentire il confronto con altre valutazioni effettuate in pari data.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Al fine del calcolo alla data di valutazione, 1 gennaio 2014, del valore attuale medio delle prestazioni future, ovvero delle rate di rendita vitalizia non ancora erogate, si è proceduto mediante la costruzione di un modello attuariale tipico delle assicurazioni sulla durata di vita individuali.

Si riportano di seguito le principali ipotesi di valutazione al fine del calcolo oggetto della presente nota:

- Data di valutazione: 1.1.2014
- Tavola di mortalità distinta per sesso:
  - SIM/SIF 2002 censuaria ultima disponibile per la regione TRENTINO ALTO ADIGE;
  - Si precisa che in media tale tavola di mortalità regionale ha un impatto minore della IPS55, tavola di mortalità che ipotizza una sopravvivenza superiore, ma in uso nel settore assicurativo dove sussistono logiche di autoselezione assicurativa per coloro che percepiscono la rendita che non sono riscontrabili nella collettività in esame.
- Tasso di interesse per l'attualizzazione delle prestazioni: 3,5% su base annua:
  - Il corrispondente tasso su base mensile è stato valutato mediante l'applicazione del principio dell'equivalenza finanziaria in regime di interesse composto;
  - Il tasso su base annua è stato scelto sulla base della valutazione della vita media residua della collettività oggetto di analisi alla data di valutazione (pari circa a 13 anni),

della *duration* delle passività e della coerente composizione dei rispettivi investimenti da porre a copertura.

- Tasso di rivalutazione delle prestazioni: 1% su base annua:
  - Il corrispondente tasso su base mensile è stato valutato mediante l'applicazione del principio dell'equivalenza finanziaria in regime di interesse composto;
  - Tale tasso è stato scelto tenendo conto dell'andamento registrato negli ultimi tempi, sulla base dell'analisi dei tassi storici dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati FOI netto tabacchi e delle prevedibili proiezioni future di tale indice.

Da un punto di vista metodologico il valore attuale medio delle prestazioni è stato valutato nel seguente modo:

- sulla base del sesso è stata scelta la rispettiva tavola di mortalità;
- sulla base della rata di rendita alla data di valutazione e del tasso di rivalutazione delle prestazioni sono state proiettate le future rate di rendita mensili fino all'ultimo mese di vita ipotizzato per la testa tenendo conto della sua età 1.1.2014;
- sulla base delle probabilità di sopravvivenza di cui alla tavola di mortalità prescelta e del tasso di attualizzazione delle prestazioni si è proceduto allo sconto demografico-finanziario delle prestazioni alla data di valutazione (valutazione attuariale).

FORMULA DI CALCOLO

La formula utilizzata per il calcolo dei valori attuali medi delle indennità mensili è la seguente:

$$VAM = R \cdot \sum_{s=1}^{\infty} \frac{(1+\rho)^s}{(1+\beta)^s} \cdot {}_sp_x$$

essendo:

R	L'indennità mensile alla data di valutazione
ρ	Il tasso mensile di rivalutazione
β	Il tasso mensile di attualizzazione
x	L'età della testa alla data di valutazione espressa in mesi
${}_sp_x$	La probabilità, valutata in base alla tavola di mortalità ipotizzata, che un individuo di x mesi sia in vita all'età $x+s$, con s espresso in mesi

ANALISI DELLE PRINCIPALI RISULTANZE

TAVOLA 1

Ex consiglieri		Data nascita	Rata mensile	ANALISI Tappeiner	ANALISI Demattè	ANALISI C&A	ANALISI C&A *
	M		6.269	995.554	800.637	631.363	701.384
	F		3.829	1.092.808	756.813	710.657	736.296
	M		3.829	1.145.091	780.518	671.126	725.868
	M		5.780	488.287	424.418	304.768	332.332
	M		3.822	721.716	560.114	433.820	482.272
	M		6.192	2.241.446	1.425.317	1.318.851	1.400.983
	F		6.273	2.107.777	1.378.371	1.316.505	1.359.701
	M		3.612	1.024.966	710.814	599.521	651.934
	M		6.273	1.641.950	1.258.215	1.078.202	1.168.313
	F		3.612	1.097.393	795.708	765.055	789.914
	F		5.780	1.040.803	889.554	805.114	834.757
	F		2.354	264.823	247.584	207.321	211.480
TOTALE				13.862.614	10.028.063	8.842.298	9.395.234

Ex consiglieri		DELTA D-C&A	DELTA% D-C&A	DELTA T-C&A	DELTA% T-C&A
	M	- 169.274	-21%	- 364.191	-37%
	F	- 46.156	-6%	- 382.151	-35%
	M	- 109.392	-14%	- 473.965	-41%
	M	- 119.655	-28%	- 183.524	-38%
	M	- 126.294	-23%	- 287.896	-40%
	M	- 106.466	-7%	- 922.595	-41%
	F	- 61.866	-4%	- 791.272	-38%
	M	- 111.293	-16%	- 425.445	-42%
	M	- 180.018	-14%	- 563.748	-34%
	F	- 30.654	-4%	- 332.339	-30%
	F	- 84.439	-9%	- 235.688	-23%
	F	- 40.263	-16%	- 57.502	-22%
TOTALE		- 1.185.765	-12%	- 5.020.316	-36%

I risultati delle ultime quattro teste relativi a *Tappeiner* e *Demattè* sono stati calcolati da C&A mediante l'utilizzo delle corrispondenti ipotesi, in quanto non erano disponibili i relativi valori.

Nell'ultima colonna sono stati riportati i risultati di C&A determinati utilizzando la tavola SIM/F 2012 ultima disponibile, ufficiosa e non ufficiale nel senso che non si tratta di una tavola censuaria, riferita alla popolazione generale del Trentino Alto Adige. Tale valutazione è stata inserita al fine di consentire di apprezzare l'effetto dell'aumento della sopravvivenza nel tempo e nello stesso tempo la relativa differenza con l'ipotesi di calcolo di *Tappeiner* e *Demattè*.

Dall'analisi delle risultanze sulle 8 teste si evince che:

- Rispetto alle ipotesi del *Prof. Tappeiner* si ha un abbattimento di circa il 36% che in termini assoluti ammonta a circa 5.020 migliaia di euro
- Rispetto alle ipotesi del *Dott. Demattè* si ha un abbattimento di circa il 12% che in termini assoluti ammonta a circa 1.186 migliaia di euro.

Nell'ipotesi ulteriore in cui fosse stata utilizzata la tavola SIM/F 2012 del Trentino Alto Adige le suddette differenze in valore assoluto sarebbero state rispettivamente pari a circa 4.467 migliaia di euro e 633 migliaia di euro.

Va rilevato che il calcolo andrebbe poi esteso a tutta la collettività per verificare l'impatto economico complessivo e apprezzarne quindi l'entità.

Si precisa che in tali simulazioni non è stata considerata la clausola di reversibilità della rendita, né questa al momento è stata presa in considerazione nella proposta di modifica della normativa regionale.

Roma, 6 aprile 2014

BOZZA PER LA DISCUSSIONE 05042014

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e interpretazione autentica della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché altre disposizioni in materia di vitalizi dei consiglieri regionali

Capo I
Interpretazione autentica dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012. Parametri per l'attualizzazione

Articolo 3
Interpretazione autentica dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012

1. Per "valore attuale" ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012, si intende un valore attuariale, ovvero un valore attuale medio, calcolato, alla data di valutazione, secondo criteri di ragionevolezza, avendo riferimento alla componente di natura finanziaria e alla componente di natura demografica, nonché tenendo conto della rivalutazione delle prestazioni in base ad un tasso annuo legato all'inflazione.

Articolo 4
Parametri per l'attualizzazione

1. I parametri applicativi da utilizzare per la rideterminazione del valore attuale in attuazione dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 3, sono i seguenti:

   a) tasso di interesse per l'attualizzazione finanziaria pari al 3,5%;

   b) probabilità di sopravvivenza distinte per sesso e per ogni età derivanti dalla tavola demografica censuaria Istat 2002 della popolazione generale del Trentino Alto Adige;

c) rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'adeguamento al costo della vita pari all'1%.

2. I parametri di cui al comma 1 vengono determinati, con periodicità annuale e in sede di bilancio, da un attuario iscritto all'albo professionale che sarà incaricato dal Consiglio Regionale.

N.B.: SIA SE SI FISSANO I PARAMETRI CHE SE NON SI FISSANO RESTA NEL TEMPO LA NECESSITA' DI UN CHECK DELLA LORO CONGRUITA' PERCHE' TUTTI E TRE TALI PARAMETRI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI CHE POSSONO ESSERE ANCHE RILEVANTI. PER QUESTO IN TUTTE LE SITUAZIONI DI QUESTO TIPO (AD ESEMPIO I FONDI PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA) E' SEMPRE PREVISTO UN BILANCIO TECNICO ATTUARIALE O UN INTERVENTO DELL'ATTUARIO PER CONTROLLARE LE IPOTESI PERIODICAMENTE E RIFARE I CALCOLI.

D'ALTRONDE SE SI FISSANO I PARAMETRI E NON SI INSERISCE IL COMMA 2 POI QUESTI VALGONO PER SEMPRE E QUESTO ESPONE A DEGLI EVIDENTI RISCHI FINANZIARI E DEMOGRAFICI METTENDO A RISCHIO LA COPERTURA ECONOMICA RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI.

SE INVECE NON SI FISSANO I PARAMETRI E NON SI INSERISCE IL COMMA 2 LA RESPONSABILITA' DELLA SCELTA RICADE SEMPRE INEVITABILMENTE SUL CONSIGLIO REGIONALE

BOZZA PER LA DISCUSSIONE 05/2018

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e interpretazione autentica della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché altre disposizioni in materia di vitalizi dei consiglieri regionali

Capo I
Interpretazione autentica dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012. Parametri per l'attualizzazione

Articolo 3
Interpretazione autentica dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012

1. Per "valore attuale" ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 4 della legge regionale n. 6 del 2012, si intende un valore attuariale, ovvero un valore attuale medio, calcolato, alla data di valutazione, secondo criteri di ragionevolezza, avendo riferimento alla componente di natura finanziaria e alla componente di natura demografica, nonché tenendo conto della rivalutazione delle prestazioni in base ad un tasso annuo legato all'inflazione.

Articolo 4
Parametri per l'attualizzazione

1. I parametri applicativi da utilizzare per la rideterminazione del valore attuale in attuazione dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 3, sono i seguenti:

   a) tasso di interesse per l'attualizzazione finanziaria determinato in funzione della durata attesa delle passività alla data di valutazione e dei corrispondenti investimenti;

b) probabilità di sopravvivenza distinte per sesso per ogni età derivanti dalla tavola demografica censuaria Istat ultima disponibile relativa alla popolazione generale del Trentino Alto Adige;

c) rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'adeguamento al costo della vita derivante dalle prevedibili proiezioni, alla data di valutazione, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati FOI, netto tabacchi.

2. I parametri di cui al comma 1 vengono determinati, con periodicità annuale e in sede di bilancio, da un attuario iscritto all'albo professionale che sarà incaricato dal Consiglio Regionale.

N.B.: SIA SE SI FISSANO I PARAMETRI CHE SE NON SI FISSANO RESTA NEL TEMPO LA NECESSITA' DI UN CHECK DELLA LORO CONGRUITA' PERCHE' TUTTI E TRE SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI CHE POSSONO ESSERE ANCHE RILEVANTI. PER QUESTO IN TUTTE LE SITUAZIONI DI QUESTO TIPO (AD ESEMPIO I FONDI PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA) E' SEMPRE PREVISTO UN BILANCIO TECNICO ATTUARIALE O UN INTERVENTO DELL'ATTUARIO PER CONTROLLARE LE IPOTESI PERIODICAMENTE E RIFARE I CALCOLI.

D'ALTRONDE SE SI FISSANO I PARAMETRI E NON SI INSERISCE IL COMMA 2 POI QUESTI VALGONO PER SEMPRE E QUESTO ESPONE A DEGLI EVIDENTI RISCHI FINANZIARI E DEMOGRAFICI METTENDO A RISCHIO LA COPERTURA ECONOMICA RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI.

SE INVECE NON SI FISSANO I PARAMETRI E NON SI INSERISCE IL COMMA 2 LA RESPONSABILITA' DELLA SCELTA RICADE SEMPRE INEVITABILMENTE SUL CONSIGLIO REGIONALE